



REPUBBLICA ITALIANA

19595/16

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Fallimento  
Opposizione allo  
stato passivo

Composta da:

- Dott. Aniello Nappi - Presidente -
- Dott. Renato Bernabai - Consigliere -
- Dott. Antonio Didone - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Massimo Ferro - Consigliere -

R.G.N. 27358/10

Cron. 19595

Rep. C.I.

Ud. 30/05/16

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Giuseppe , elettivamente domiciliato in Roma,

, per procura speciale

a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Casa di Cura Sant'Anna s.r.l., elettivamente  
domiciliato in Roma,

che lo rappresenta

e difende per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

2010

*Bray*



nonché nei confronti di

Lorenzo Zaccagnini,

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,

MPS, Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto

di MPS CAPITAL SERVICES s.p.a.,

EQUITALIA NOMOS s.p.a.,

GOLDEN MEDICAL s.r.l.;

- intimati -

Avverso la sentenza n. 1592/2009 della Corte d'appello di Torino emessa in data 20 novembre 2009 e depositata il 25 novembre 2009, R.G. n. 1193/08;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Con istanza di ammissione al passivo del fallimento della Casa di Cura Sant'Anna s.r.l. Giuseppe Riccobene ha chiesto l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito di lire 174.858.477 relativo al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per la sua attività di medico anestesista. Il credito è stato ammesso al passivo come richiesto.
2. Con ricorso ex art. 100 L.F. Lorenzo Zaccagnini, creditore chirografario anch'esso ammesso al passivo, ha proposto opposizione all'ammissione

*Bisogni*



del credito di Giuseppe Riccobene e degli altri creditori indicati in epigrafe.

3. Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza dell'8 marzo 2008, ha respinto tutte le impugnazioni.
4. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1592/2009, ha respinto l'appello proposto nei confronti dell'ammissione di Golden Medical s.r.l., INPS, MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., Equitalia Nomos, mentre ha accolto l'appello relativo all'ammissione al passivo del credito del Riccobene che ha escluso dallo stato passivo per l'ammontare di 90.306,80 euro e con condanna del Riccobene alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Ricorre per cassazione Riccobene che si affida a quattro motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 112 e 342 c.p.c. in ordine alla omessa pronuncia di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici e nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. formulata dal Riccobene; b) violazione di norme di diritto in relazione al principio del giudicato di cui all'art. 324 c.p.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. circa un fatto

*Brogi*



decisivo della controversia, laddove la data dell'assegno viene presa a riferimento per la decorrenza del termine di prescrizione cartolare ma poi non è considerata certa ai fini del riconoscimento del debito; c) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare del principio di non contestazione (ora codificato nell'art. 115 c.p.c.) ed erronea applicazione dell'art. 2704 c.c. e del principio riportato a pag. 43 della sentenza impugnata, con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1370/2000, circa l'onere della curatela di contraddire le scritture prodotte dai creditori; inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., laddove si è ritenuto di non ammettere il credito del Riccobene nonostante non fosse negata da alcuno l'esistenza del rapporto di lavoro e nonostante la curatela non avesse contestato l'assegno; d) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2704 e 2697 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia laddove non si è tenuto conto della qualità dello Zaccagnini di legale rappresentante della Casa di cura Sant'Anna s.r.l. e di assenza di prova di pagamenti da parte della società

*Bozzi*



fallita a fronte delle prestazioni del dott. Riccobene.

6. Si difende con controricorso il Fallimento della Casa di cura Sant'Anna s.r.l.

Ritenuto che

7. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale. Pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita (Cass. civ., sez. I, n. 15843 del 28 luglio 2015). Il riscontro delle difese esposte dal ricorrente attesta la specificità dell'appello e l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità.
8. Il secondo motivo è infondato. Ai fini della prescrizione dell'azione cartolare rileva la data di emissione indicata nell'assegno, non quella dell'effettiva emissione (cfr. Cass. civ. sez. I n. 17994 del 6 agosto 2009 secondo cui il "dies a quo" per l'elevazione del protesto va calcolato con decorrenza dal giorno indicato nell'assegno quale data di emissione, ai sensi dell'art. 32

*Broggi*



del r.d. n. 1736 del 1933, non rilevando il fatto che l'art. 31 di detto decreto preveda l'esigibilità dell'assegno dal giorno della presentazione all'incasso, anche se precedente a quella indicata nell'assegno. Tale interpretazione, secondo questa giurisprudenza, risponde ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici, atteso che frequentemente l'istituto bancario pagatore e, conseguentemente, il notaio che leva il protesto non conoscono il momento della presentazione all'incasso dell'assegno, anteriore o posteriore alla data del titolo).

9. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si censura la decisione di merito della Corte di appello di Torino. Secondo il ricorrente la certezza della data dell'assegno non poteva essere posta in dubbio da Zaccagnini in assenza di una contestazione da parte del curatore fallimentare e nel contesto di un riconosciuto rapporto di lavoro tra la clinica poi fallita e il Riccobene. Nella specie inoltre Zaccagnini, essendo stato legale rappresentante della società fallita, aveva cognizione della effettiva prestazione del rapporto di lavoro e della fondatezza della domanda di ammissione al passivo.

10. I due motivi che devono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Nel presente giudizio non è infatti in discussione il rapporto

Bran



di lavoro ma il credito rappresentato dall'assegno. La scrittura priva di data certa è inopponibile a tutti i creditori concorsuali indipendentemente dall'atteggiamento del curatore (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 3742 del 4 giugno 1986, secondo cui il creditore ammesso al passivo fallimentare, il quale si opponga, con l'impugnazione prevista dall'art. 100 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, all'ammissione di altro creditore, si pone nella qualità di terzo, e può quindi invocare, al fine di contestare l'anteriorità rispetto al fallimento del titolo posto a sostegno di detto altro credito, nella specie una cambiale, i limiti fissati dall'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata nei confronti dei terzi, con la conseguenza che, a fronte di tale contestazione, spetta al creditore opposto fornire la dimostrazione di detta anteriorità, tramite i fatti contemplati dal citato art. 2704 cod. civ., e quindi con esclusione della prova per testi o presunzioni che sia direttamente vertente sulla certezza della data medesima). Occorre poi distinguere la posizione del curatore (e dei creditori concorsuali) rispetto al documento, nel caso in esame l'assegno, dalla loro posizione rispetto al negozio documentato (Cass., sez. I, 23 aprile 1992, n. 4904). Rispetto al documento il curatore

Bogju



è comunque terzo, come tutti coloro che non ne sono sottoscrittori. Sicché, essendo l'assegno sottoscritto solo dall'emittente fallito, la scrittura non può essere opposta al curatore (e ai creditori concorsuali), terzo non sottoscrittore, se non abbia data certa anteriore al fallimento (art. 2704 c.c.). Il curatore fallimentare può infatti agire in sostituzione del fallito in un rapporto contrattuale preesistente al fallimento, ma non quale sottoscrittore di un documento, perché subentra nel rapporto documentato non nella rappresentazione documentale. Infine la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di impugnazione di un credito ammesso non può eludere il principio di cui all'art. 2697 c.c. Il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del suo credito; il creditore impugnante è onerato della prova dei fatti impeditivi o estintivi del credito controverso. Nel caso in esame pertanto incombeva al Riccobene provare la data certa dell'assegno.

11. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese del giudizio in relazione alla peculiarità della controversia e alla posizione del Riccobene nei confronti della società fallita.

*Brazz*



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Aniello Nappi

